

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XLVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		<i>Decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59</i>	
PRESIDENTE	494	(Discussione sulla ratifica con modificazioni e rinvio): <i>Modificazione alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. (520-126)</i>	495
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	495, 497, 498, 500
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-99-B)	494	GERMANI, <i>Relatore</i>	495, 499
PRESIDENTE	494	AMBROSINI	497, 498
Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-104-B)	495	STUANI	497, 498
PRESIDENTE	495	PETRILLI	497, 500
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		RAIA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro</i>	498
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	495	TESAURO	499
PRESIDENTE	495	DE' COCCI	500
		<i>Decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, modificati in leggi successive. (Discussione e ratifica senza modificazioni). (520-125)</i>	500
		PRESIDENTE	500
		<i>Decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente (Stralcio): Stati di previsione della spesa e dell'entrata dei Ministeri, variazioni agli stati di previsione della spesa e dell'entrata di vari Ministeri e di talune aziende autonome, autorizzazione all'esercizio provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48.</i> (520-128)	501
		PRESIDENTE	501
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	504

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

La seduta comincia alle 9.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dossetti è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Ermini.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-99-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani », approvato dalla nostra Commissione, nella seduta del 10 maggio 1951.

La Commissione speciale per la ratifica del Senato, nella seduta del 28 settembre 1951, ha approvato il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame ed alla votazione delle modificazioni introdotte da detta Commissione.

Una prima modifica riguarda il titolo, che era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente tenore:

« Ratifica del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione delle indennità di

contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani ».

Si tratta di una questione di forma. Pongo in votazione la modifica al titolo del disegno di legge apportata dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato, e di cui ho dato, poc'anzi, lettura.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera:

« Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è ratificato.

Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, è ratificato con le modificazioni di cui ai successivi articoli ».

La Commissione speciale per la ratifica del Senato lo ha così modificato:

« Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, sono ratificati con le modificazioni seguenti ».

Pongo in votazione tale modificazione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla nostra Commissione.

« L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'articolo 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1951, nella misura del 70 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460 ».

La Commissione speciale per la ratifica del Senato lo ha così modificato:

« L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'articolo 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è au-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

mentata, a decorrere dal 1° luglio 1951, nella misura del 40 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460 ».

Pongo in votazione tale modificazione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 3 di cui il Senato ha approvato la soppressione:

« In deroga al disposto dell'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 32 maggio 1950, n. 253, l'onere derivante dalla concessione del predetto aumento è a carico del proprietario dell'immobile ».

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 3.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 4 di cui il Senato ha approvato la soppressione:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 4.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-104-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia ».

La nostra Commissione, nella seduta del 19 aprile 1951, ratificò il suddetto decreto legislativo senza modificazioni; la Commissione speciale per la ratifica del Senato ha, invece, nella seduta del 27 giugno 1951, introdotto

una lieve modifica che ritengo si possa senz'altro accettare.

Do lettura del testo dell'articolo unico approvato dalla nostra Commissione:

« Il decreto legislativo 17 aprile 1947, numero 275, è ratificato ».

La Commissione speciale del Senato lo ha così modificato:

« Il decreto legislativo 17 aprile 1947, numero 275, è approvato con la seguente modificazione:

« Art. 1. — Dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

g) il presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia ».

Si è voluto, così, inserire nel Consiglio d'amministrazione dell'ente, anche il presidente di tale Accademia.

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, concernente modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. (520-126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, concernente modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

L'onorevole Germani, relatore, ha facoltà di riferire.

GERMANI, *Relatore*. Il decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, contiene alcune particolari disposizioni relative alla riscossione ed all'accertamento dei contributi agricoli uni-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

ficati, contribuiti questi che gli agricoltori pagano per le opere di previdenza, assistenza, malattie, tubercolosi, invalidità e vecchiaia e per gli assegni familiari. Mentre, fino al 1948, si pagavano per mezzo degli esattori delle imposte dirette, da allora il Governo è andato incontro alla richiesta degli agricoltori, stabilendo che i contributi stessi, almeno per certi importi, fossero pagati direttamente dagli agricoltori, mediante il sistema del conto corrente. La ragione della modifica chiesta dagli agricoltori era questa: attraverso gli esattori si doveva pagare anche l'aggio esattoriale che era piuttosto elevato e che variava da comune a comune, da un minimo del 6 ad un massimo del 12 per cento; con la facoltà, invece, di pagare mediante il conto corrente, l'onere degli agricoltori è diminuito di circa un miliardo e mezzo per l'anno 1948. La disposizione fu introdotta per il 1948, ma fu successivamente confermata anche per gli anni seguenti 1949, 1950 e 1951.

Vi sono, poi, altre disposizioni che obbligano quegli agricoltori che non lo abbiano ancora fatto, a presentare la denuncia della situazione della loro azienda entro un certo termine, e comminano sanzioni nei confronti degli inadempienti. Stabilisce, infatti, l'articolo 3: « Gli agricoltori che non abbiano finora provveduto alla presentazione della dichiarazione dei dati aziendali di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, devono presentarla entro il 30 aprile 1948. Coloro che intraprendono la conduzione di aziende agricole quali proprietari, usufruttuari, affittuari o a qualsiasi altro titolo sono tenuti a presentare la dichiarazione anzidetta entro 30 giorni dall'inizio della conduzione. Coloro che non provvedano alla presentazione delle dichiarazioni entro i termini stabiliti, sono soggetti ad una pena pecuniaria pari alla metà del contributo dovuto per l'anno 1948 quando si tratti della dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, o pari alla metà del contributo dovuto per l'anno per il quale la dichiarazione doveva avere effetto; negli altri casi.

Coloro che presentano la dichiarazione dei dati aziendali infedele o reticente o che omettano la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'ultimo comma del citato articolo 2 o presentano dichiarazioni di variazioni infedeli o reticenti, sono soggetti ad una pena pecuniaria pari ad un terzo del maggior contributo dovuto nell'anno per il quale la dichiarazione doveva avere effetto.

Le pene di cui ai commi precedenti, pari alla metà o ad un terzo del contributo sono

ridotte rispettivamente ad un decimo e ad un ventesimo nel caso in cui l'agricoltore provvede a presentare una fedele e completa dichiarazione entro 30 giorni dalla notificazione dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 3 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Per il controllo delle dichiarazioni sopra indicate, gli uffici del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, oltre che valersi degli elementi in possesso degli uffici di cui all'articolo 3 sopracitato, hanno facoltà di eseguire sopralluoghi ».

Altra disposizione importante è quella riguardante la riscossione dei contributi. Secondo la legge vigente, fino al 1948 i contributi venivano riscossi mediante il sistema degli accertamenti presunti delle coltivazioni secondo le disposizioni delle Commissioni provinciali appositamente istituite e regolate dalla legge sui contributi unificati. L'articolo 5 di questo decreto legislativo ha consentito, però, che le Commissioni provinciali esperissero gli accertamenti attraverso i libretti di lavoro, su ognuno dei quali, i datori di lavoro dovevano segnare le giornate di prestazione di ciascun lavoratore. Tale esperimento da parte delle Commissioni provinciali è riuscito soltanto in poche provincie, laddove, cioè, le aziende risultano meglio organizzate e si registra anche una migliore organizzazione sindacale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Si propone, ora, di aggiungere i seguenti commi all'articolo 3 che stabilisce, appunto, l'obbligo che hanno gli agricoltori di presentare la denuncia e concede la facoltà al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura di eseguire sopralluoghi:

« Il Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura è ente di diritto pubblico, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Col decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà regolato anche l'esercizio della facoltà di eseguire sopralluoghi prevista dal comma sesto, in armonia con le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e successive modificazioni e integrazioni ».

Con tale emendamento si conferisce al Servizio dei contributi unificati, che è quello che esercita tutte le funzioni relative a questa

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

forma di contribuzione, una qualificazione ed un ordinamento preciso. Tale Servizio durante il passato regime era interconfederale, era cioè un ufficio comune alle due Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Abolito il relativo sistema sindacale, questo Servizio è sopravvissuto, ma senza esatta definizione e regolamentazione. La suaccennata legge del 1945 ha costituito una Commissione centrale che presiede a questo Servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura presso il Ministero del lavoro, ma non ha dato una definizione giuridica al Servizio stesso.

L'emendamento propone di stabilire da un lato che il Servizio è un ente di diritto pubblico, e d'altro che il provvedimento con il quale deve essere regolato l'ordinamento del Servizio stesso e lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, deve essere emanato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e che, in tale ordinamento, sarà regolato anche l'esercizio della facoltà di eseguire sopraluoghi di controllo.

Personalmente, ritengo che il Servizio, anche se non lo si statuisce, deve considerarsi ente di diritto pubblico per le funzioni che adempie.

Praticamente questo servizio oggi funziona come ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, ma mancando la definizione formale, non è possibile dare un regolamento al personale, né evitare le confusioni e le difficoltà che si manifestano quando si tratta di atti di amministrazione che non possono essere riferiti con chiarezza al Servizio, in quanto manca di questo una precisa definizione giuridica.

In particolare, da circa tre anni la Commissione centrale dei contributi unificati ha formulato una proposta per il regolamento organico del personale, proposta fatta propria dal Ministero del lavoro e non accolta dalla Ragioneria generale dello Stato, appunto perché manca la definizione giuridica di questo Servizio. Di conseguenza il Ministero del tesoro ritiene che, fino a quando non vi sarà tale definizione, non sarà in grado di poter disporre circa il regolamento del personale, essendo in dubbio se si tratti di personale dipendente dallo Stato o da ente pubblico.

Per le ragioni che ho esposto, ritengo indispensabile che, in occasione di questa ratifica, si apportino le modificazioni atte a chiarire la situazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMBROSINI. Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà cui il relatore, onorevole Germani, ha accennato. Ma, pur non avendo esaminato a fondo il problema, mi sembra che non sia necessario arrivare, con provvedimento legislativo, alla costituzione di un Servizio in ente di diritto pubblico. A chi si rivolgono gli atti che eventualmente sono determinati dall'esercizio di questo Servizio pubblico? Evidentemente al dicastero che ha costituito il Servizio. Se si ritiene di disciplinare la situazione giuridica degli impiegati attualmente adibiti al servizio, lo scopo si potrebbe bene raggiungere inquadrandoli nel dicastero al quale fa capo il servizio stesso. Pregherei, quindi, il Relatore di prendere in esame la mia osservazione e considerare se non si possa raggiungere il medesimo scopo senza bisogno di creare un ente di diritto pubblico a tal fine destinato. Se si dovesse riprendere in esame tutta la materia non si potrebbe non tenere conto di quanto finora è accaduto. Per quel che mi consta, posso dire che questo Servizio, in Sicilia specialmente, è stato motivo di irritazioni e di proteste da parte delle popolazioni. Ora il legislatore, e il Governo di conseguenza, debbono fare, nei limiti del possibile, tutto quello che possono per eliminare il risentimento degli interessati e raggiungere gli scopi che si prefiggono con la maggiore giustizia o, per lo meno, con la minore ingiustizia possibile.

STUANI. Sono del parere che possa accettarsi la proposta Germani. Perché, mentre per i piccoli contribuenti si riesce sempre a farli pagare, i grossi, non trovandosi di fronte ad un ente preciso al quale dovere rispondere, trovano sempre il modo per riu-scire in evasioni, che non sarebbero più possibili se i funzionari incaricati avessero la possibilità di stabilire *in loco* i dati relativi alle diverse aziende agricole.

PETRILLI. Secondo quanto ha riferito il collega Germani, il primo comma che si vuole aggiungere all'articolo 3 ha lo scopo di stabilire che esiste una organizzazione di uffici e di servizi con relativo personale, separata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se pure sottoposta al diretto controllo del Ministero stesso. Se questo è lo scopo, mi permetto di fare qualche riserva sulla formulazione di questo primo comma, perché in realtà il Servizio è un ente di diritto pubblico e la formulazione stessa è molto peregrina. Il Servizio, in sostanza, è un insieme di funzioni che si disimpegnano e di uffici organizzati secondo disposizioni di legge. Ora, l'affermazione che il Servizio stesso diventa un

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

ente pubblico mi pare non sia molto aderente. In realtà, le cose sono andate in questo modo: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha sentito la esigenza che si creassero certi servizi che, poi, oggettivando in modo astratto, ha denominato « il Servizio ». L'organizzazione di questo Servizio è la seguente: un ufficio centrale che ha lo scopo di eseguire gli accertamenti, una Commissione centrale che sovrintende alla disciplina del personale, e gli uffici periferici che dipendono, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni dei contributi, dall'ufficio centrale e, per quanto riguarda il personale, dalla Commissione centrale. Abbiamo, dunque, effettivamente una organizzazione di uffici centrali e periferici: al centro l'ufficio centrale e la Commissione, alla periferia gli uffici locali i quali assolvono ai loro compiti in base alle direttive che ricevono dall'ufficio centrale e dalla Commissione centrale. Tutto ciò è sistemato in una organizzazione che si può anche chiamare « il Servizio » ed è ente di diritto pubblico. Quella espressione di « diritto pubblico » è stata posta, non perché oggi si voglia introdurre una novità, ma perché si è voluto affermare che esiste un Servizio a sé, staccato dal Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Sarebbe forse desiderabile che la formulazione tecnica fosse demandata ad un Comitato di coordinamento. Si tratta di decidere sulla questione di principio: attribuire, cioè, o meno la personalità giuridica di diritto pubblico a questa organizzazione.

STUANI. L'emendamento parla di decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 475. È chiaro però che tale decreto non parlava di Presidente della Repubblica. Non capisco perché occorra rifarsi all'articolo 6 di quella legge. Ora, in base alla Costituzione, noi abbiamo un sistema di deleghe previsto dall'articolo 66 della Costituzione. Quindi, in sostanza, dovremmo varare la legittimazione di un emendamento al decreto, non come azione propria del legislatore attuale che si riferisce a detto articolo 66, ma riferendosi all'articolo 6 di un decreto del 1945. Anche per risolvere questa incongruenza, ritengo si debba dire: « con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno ».

RAJA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Si tratta di un complesso provvedimento che purtroppo il Parlamento non ha avuto ancora la possibilità di affrontare e risolvere definitivamente.

Di fronte alla decisione sia del Consiglio di Stato, come della Cassazione, il Servizio degli elenchi nominativi dei lavoratori per i contributi unificati non è organo dello Stato; è evidente che si impone la necessità di provvedere e l'occasione che si presenta è precisamente questa della ratifica del decreto legislativo che tende a disciplinare la situazione nel campo dei contributi, inserendo, quindi, una norma che definisca in modo conclusivo la figura di questo Servizio.

Non vi è dubbio che si tratta di un ente di diritto pubblico, ma la definizione è necessaria anche per poter regolarizzare la posizione dei funzionari che sono preposti a questo ufficio. Trovo giuste le osservazioni dell'onorevole Petrilli in fatto di tecnica legislativa. La formulazione, infatti, dice quello che doveva dire, ma non è tecnicamente esatta. Nessuna difficoltà, quindi, da parte del Governo, le modifiche proposte dall'onorevole Germani e l'eventuale soppressione dell'inciso: « di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 75 ».

AMBROSINI. A me sembra che con la soluzione proposta si complichino le cose. Che si tratti di un servizio pubblico non c'è dubbio: ma perché aumentare la serie degli enti pubblici? Avrei capito che si fosse pensato alla costituzione di una amministrazione autonoma, collegata con i servizi del Ministero. Io ho qualche perplessità di fronte alla proposta di creare un ente di diritto pubblico per un servizio che può ritenersi appartenere alla competenza istituzionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Io ho seguito tempo fa con attenzione e con molta simpatia un discorso dell'onorevole Fanfani il quale prospettava in maniera precisa quali erano le funzioni appunto del Ministero del lavoro e la necessità di allargare le funzioni stesse. Ebbene, proprio in questo caso, si dovrebbe applicare tale principio. Qui ci troviamo di fronte ad un servizio che è stato istituito dal Ministero senza una forma giuridica, e alla necessità di superare le difficoltà frapposte dalla Ragioneria generale dello Stato per la sistemazione del personale. Ma perché ricorrere ad astruserie che possono sollevare discussioni, quando esiste una via molto più semplice? Se questo è un servizio del Ministero, si regolarizzino dal punto di vista giuridico le varie questioni riguardanti i funzionari e gli impiegati, si delimitino le funzioni degli ispettori centrali, perché sono questi che debbono svolgere il delicato lavoro alla periferia, e si precisino bene i rapporti

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

fra Ministero e uffici provinciali. A questo proposito, debbo anche dire che, se si pensa di rafforzare i quadri, il legislatore ha il dovere di prendere in considerazione tutta la materia, anche agli effetti di una più rigorosa selezione dei candidati, perché non mi sembra che gli uffici provinciali esplichino le loro funzioni con tutta quella dedizione che in questo campo sarebbe necessaria. Ora, se tutti dobbiamo pagare ed essere solleciti verso lo Stato, cerchiamo anche di fare in modo che chi deve pagare soffra il meno possibile! Pensate a quei disgraziati contadini che debbono presentare una qualsiasi istanza o un ricorso contro eventuali ingiustizie: con una organizzazione dello Stato, nella maggior parte dei casi, vi sono maggiori possibilità di far valere le proprie ragioni che con un ente che, se non è avulso dallo Stato, ha però una propria delineata e distinta fisionomia.

Giacché si tratta di apportare delle modifiche all'ordinamento esistente e si dovrà procedere alla riforma della burocrazia, compito cui sono preposti autorevoli colleghi di sperimentata capacità tecnica, affrontiamo con coraggio e senza ripieghi tutti i problemi e cerchiamo di risolverli con chiarezza.

TESAURO. Io non posso non manifestarmi che in modo nettamente contrario alle modificazioni per le ragioni esposte dall'onorevole Ambrosini e per altre che ritengo perentorie e decisive. Noi ci troviamo di fronte a situazioni molte volte ridicole per la creazione di enti pubblici in modo assolutamente artificioso; andiamo moltiplicando questi enti senza alcuna ragione. Quando è che si può creare un ente pubblico? Quando vi è un interesse sostanziale, diverso e distinto da quello dello Stato. Quando ci si trova di fronte a interessi autonomi che sono indubbiamente di carattere generale, ma che sono diversi e distinti da quelli che persegue lo Stato, si istituisce l'ente pubblico.

Qui ci troviamo di fronte ad un servizio che rientra nell'attività del Ministero del lavoro. Quando si crea un ente pubblico, si creano delle situazioni oggettive e soggettive collaterali e dipendenti. Per esempio da chi dipendono coloro che sono preposti al servizio? Di chi sono impiegati? E tutti i rapporti che si vengono a creare tra questo ente e le altre attività dello Stato? È possibile non rendersi conto delle gravi conseguenze cui andiamo incontro?

Si è proceduto con grande leggerezza nella creazione di altri enti pubblici e vogliamo in sede di ratifica aggravare la situazione? Basta, invece, affermare che è istituito uno

speciale Servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

GERMANI, *Relatore*. Mi trovo in una situazione alquanto delicata perché, essendo presidente della Commissione centrale dal maggio del 1945, sono nella condizione di essere io stesso a proporre in questa sede, come deputato, l'emendamento in questione. Debbo dire che io mi aspettavo le difficoltà e le obiezioni che sono state sollevate. Fin da quando sono stato nominato presidente della Commissione centrale (il mandato scade il 31 dicembre di quest'anno) mi sono chiesto, unitamente agli altri colleghi della Commissione stessa, che cosa fosse il Servizio per i contributi unificati in agricoltura. Ci siamo rivolti ai competenti Ministeri, ma non ce lo hanno saputo dire. Alcuni dicevano che questo era un Servizio statale; una specie di azienda *a latere* del Ministero del lavoro; altri dicevano che era ente di diritto pubblico. Abbiamo superato di fatto e per le necessità contingenti, queste difficoltà giuridiche perché si è detto che saremmo arrivati alla definizione di tale Servizio.

La Commissione ha tre compiti fondamentali: approvare il bilancio proprio del Servizio ed amministrare il personale; dare il parere al Ministero del lavoro sulle delibere delle Commissioni provinciali (in ogni provincia c'è una Commissione per gli accertamenti, gli accreditamenti delle giornate ai lavoratori secondo il lavoro prestato, ecc.), delibere che il Ministero del lavoro può modificare; dare il parere al Ministero del lavoro sui ricorsi che i singoli possono presentare contro gli accertamenti e le imposizioni che sono stati fatti. Si tratta, quindi, di una funzione complessa e che ha spiccato carattere pubblicistico. Però, quando siamo andati a chiedere di definire questo Servizio, non siamo riusciti mai ad ottenerlo. E la questione è diventata più viva quando il personale giustamente si è preoccupato di avere un regolamento preciso.

La Commissione centrale è composta da vari membri, in rappresentanza delle Amministrazioni statali, degli Istituti di previdenza e delle categorie agricole. Quando si è trattato di dare una organizzazione al personale (si tratta di circa milletrecento persone) sono stati stabiliti dei quadri provvisori che il Ministero del lavoro ha approvato.

La Commissione centrale ha, altresì, formulato una proposta di regolamento, secondo il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge del 1945, istitutivo della Commissione stessa, ma

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

il Ministero del tesoro non lo ha ancora approvato, nonostante le insistenze del Ministero del lavoro, proprio perché non ha trovato nelle norme legislative una precisa definizione del Servizio.

Si tratta, perciò, non di creare qualche cosa di nuovo, ma di dare una definizione a quello che già esiste e funziona.

Ora, di fronte a questa situazione assolutamente anormale e alla necessità di dare un ordinamento al Servizio, ritengo sia indispensabile provvedere.

Io non insisto, quindi, perché si approvi questo emendamento, però, ritengo assolutamente necessario che si dia una precisa definizione a tale servizio.

PRESIDENTE. I problemi sollevati sono di importanza notevole. L'onorevole Germani ha fatto presente quale è la situazione di questo Servizio; ed essa richiede senza dubbio un provvedimento legislativo. Io, però, anziché risolvere la questione attraverso una votazione sull'emendamento, dato anche che l'emendamento stesso dovrebbe essere perfezionato, ritengo sia più opportuno rinviare ad altra seduta la discussione sulla ratifica del decreto legislativo in oggetto.

Se mi è consentito un rilievo particolare, faccio presente che sarà bene riflettere prima di prendere una decisione anche per non deludere alcune legittime aspettative del personale dipendente da questo Servizio.

DE' COCCI. Mi associo alla proposta di rinvio, ma desidero far presente che il problema dei servizi contribuiti agricoli è destinato a diventare più gravoso con l'unificazione dei contribuiti anche nel settore industriale. Il problema dell'ordinamento di questo servizio potrebbe anche esaminarsi in sede di proposta di ratifica del decreto-legge 15 aprile 1948, n. 381, relativo all'ordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro per il quale sono stati presentati numerosi emendamenti.

PETRILLI. La proposta di rinvio si basa sulla necessità di perfezionare dal punto di vista tecnico l'emendamento dell'onorevole Germani. Io aderisco al rinvio della discussione, ma poiché è stata avanzata una proposta che riguarda il fondo della questione e, cioè, riconosce puramente e semplicemente che si tratta di servizio statale, la cui organizzazione è di competenza specifica del Ministero del tesoro, ritengo sia indispensabile che un rappresentante del Ministero del tesoro venga ad esporre l'orientamento dello stesso dicastero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione ad altra seduta.

(È approvata).

Assicuro l'onorevole Petrilli che, a tale seduta, sarà espressamente invitato il rappresentante del Ministero del tesoro.

Discussione sulla ratifica di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Assemblea Costituente, modificati in leggi successive. (520-125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, modificati in leggi successive.

Se non vi sono osservazioni, non essendovi modificazioni da apportare, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« I seguenti decreti legislativi sono ratificati: ».

(È approvata).

Do lettura dell'elenco dei decreti legislativi da ratificare:

6 settembre 1946, n. 89. — Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini.

27 dicembre 1947, n. 1710. — Norme integrative ed interpretative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terre incolte ai contadini.

30 novembre 1946, n. 736. — Concessione all'Associazione italiana della Croce rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946, il personale occorrente alle gestioni di servizi sanitari di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946 e dei servizi direttamente connessi; *modificato con legge 26 marzo 1949, n. 163.* — Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736.

18 gennaio 1947, n. 133. — Nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; *modificato con legge 29 marzo 1949, n. 136.* — Temporanee modificazioni al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133.

21 maggio 1947, n. 564. — Facoltà al Ministro per la difesa di bandire, in deroga alle

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE, 1951

vigenti norme sul reclutamento ufficiali, un concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di 15 ufficiali subalterni di complemento dell'A.A.r.n.; *modificato con legge 1° marzo 1949, n. 116.* — Decorrenza dell'anzianità nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.n. dei vincitori del concorso di cui al decreto 21 maggio 1947, n. 564.

31 luglio 1947, n. 805. — Concessione di aumento in aggiunta al trattamento economico già attribuito a ciascuna delle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro e di Damiano Chiesa.

12 ottobre 1947, n. 1487. — Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari; *modificato con legge 6 novembre 1948, n. 1473.* — Proroga, con modificazioni, dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487.

14 febbraio 1948, n. 49. — Rivalutazioni per conguaglio monetario; *modificato con legge 1° aprile 1949, n. 94.* — Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

5 febbraio 1948, n. 61. — Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali; *modificato con legge 8 marzo 1949, n. 99.* — Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

26 gennaio 1948, n. 90. — Modalità di pagamento dell'integrazione bilanci degli Enti comunali di assistenza (E.C.A.) dell'indennità di caropane e di altre spese dell'Amministrazione dell'interno; *modificato con legge 24 novembre 1948, n. 1437.* — Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 giugno 1948, n. 90.

31 gennaio 1948, n. 109. — Condoni di soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria; *modificato con legge 13 luglio 1948, n. 1100.* — Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109.

19 marzo 1948, n. 249. — Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, relativo alla revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerienze fasciste; *modificato con legge 26 gen-*

naio 1949, n. 20. — Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto stesso.

27 marzo 1948, n. 396. — Ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-Sansepolcro e costruzione del tronco Camigliati-San Giovanni in Fiore, delle ferrovie Calabria-Lucane; *modificato con legge 21 aprile 1949, n. 209.* — Modificazioni al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396.

19 aprile 1948, n. 556. — Riordinamento e coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi; *modificato con legge 1° marzo 1949, n. 51.* — Modificazioni al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

2 aprile 1948, n. 796. — Modificazione ai diritti di verifica prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni; *modificato con legge 14 febbraio 1951, n. 73.* — Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.

Pongo in votazione la ratifica, senza modificazioni, dei suddetti decreti.

(È approvata).

Formula di ratifica, ed elenco dei decreti ratificati costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente concernenti: Stati di previsione della spesa e dell'entrata dei Ministeri, variazioni agli stati di previsione della spesa e dell'entrata di vari Ministeri e di talune Aziende autonome, autorizzazioni all'esercizio provvisorio per esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48. (520-128).

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio dei seguenti 68 decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente:

6 agosto 1946, n. 92. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

6 settembre 1946, n. 125. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 126. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 127. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 128. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 129. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 130. — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 131. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 132. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 133. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 134. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 135. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 136. — Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 137. — Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 138. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 139. — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 140. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 141. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 142. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

29 novembre 1946, n. 457. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario.

18 gennaio 1947, n. 9. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario.

18 gennaio 1947, n. 32. — Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1946-47.

7 aprile 1947, n. 225. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario.

22 marzo 1947, n. 246. — Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana e del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1946-47, per occorrenze di carattere straordinario.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

18 maggio 1947, n. 515. — Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri militari per l'esercizio finanziario 1946-47 per spese concernenti il personale salariato.

30 maggio 1947, n. 518. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario.

30 giugno 1947, n. 531. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario (quinto provvedimento).

30 giugno 1947, n. 532. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario (sesto provvedimento).

30 giugno 1947, n. 540. — Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1946-47.

30 giugno 1947, n. 541. — Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni militari per l'esercizio finanziario 1946-47.

30 giugno 1947, n. 542. — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-48.

22 agosto 1947, n. 807. — Proroga al 31 dicembre 1947 del termine stabilito con decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 542, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-48.

29 settembre 1947, n. 1165. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

3 ottobre 1947, n. 1232. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1947-48, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario (primo provvedimento).

26 ottobre 1947, n. 1255. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (secondo provvedimento).

27 novembre 1947, n. 1310. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario (terzo provvedimento).

19 ottobre 1947, n. 1313. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e dell'interno ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47.

27 dicembre 1947, n. 1446. — Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 del termine per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1947-48.

9 dicembre 1947, n. 1481. — Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario (quarto provvedimento).

31 dicembre 1947, n. 1701. — Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

26 gennaio 1948, n. 71. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa italiana e dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48 (sesto provvedimento).

11 febbraio 1948, n. 166. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 179. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 180. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 181. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 182. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1947-48.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

25 marzo 1948, n. 183. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 184. — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 185. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 186. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 187. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 188. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 189. — Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 190. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 191. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 192. — Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 193. — Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 194. — Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 195. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48.

26 marzo 1948, n. 278. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (settimo provvedimento).

26 marzo 1948, n. 279. — Variazioni allo stato di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48 (ottavo provvedimento).

2 aprile 1948, n. 473. — Variazioni ed aggiunte allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

11 aprile 1948, n. 494. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1947-48 (nono provvedimento).

11 aprile 1948, n. 529. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (decimo provvedimento).

11 aprile 1948, n. 537. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1947-48 (undicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 670. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (dodicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 692. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1947-48 (tredicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 693. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (quattordicesimo provvedimento).

Pongo in votazione la proposta di stralcio dei suddetti decreti.

(E approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-128.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (520-99-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » (520-104-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, modificati in leggi successive » (520-125):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Ambrosini, Bennani, Bianco, Buzzelli, Cappugi, Codacci Pisanelli, Chini Cocoli Irene, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Ermini, Fabriani, Geraci, Germani, Latorre, Luzzatto, Marazza, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Petrilli, Quarello, Rappelli, Reali, Sampietro Umberto, Spoletti, Stuardi, Tarozzi.

La seduta termina alle 10,30.